



Facciamo seguito alle indicazioni trasmesseVi in riferimento alla contribuzione contrattuale a Prevedi e alla conseguente adesione contrattuale allo stesso Fondo, per circolarizzare la risposta ad alcune istanze informative relative ai temi seguenti, che riteniamo di interesse comune a tutte le Casse Edili:

- 1) Metodo di calcolo del contributo contrattuale previsto dai CCNL Edili-artigianato e Edili-industria rinnovati nel 2014: le Parti Sociali, con la sottoscrizione dell'Accordo attuativo del 18 novembre 2014, hanno fornito alcune importanti indicazioni relative all'adesione contrattuale e alla contribuzione contrattuale a Prevedi, ma non hanno fornito le modalità operative per il calcolo del contribuito contrattuale di 8 euro riparametrato su base 100, impegnandosi a sottoscrivere apposito Accordo in merito entro la fine dell'anno corrente. Siamo quindi in attesa di tale Accordo sul metodo di calcolo del contributo contrattuale per fornire, insieme a CNCE, le indicazioni e istruzioni conseguenti. La Procedura trasmessaVi la settimana scorsa ha lo scopo di consentirVi, pur in attesa delle indicazioni delle Parti Sociali sul metodo di calcolo del contributo contrattuale e vista la imminente scadenza per l'entrata in vigore dello stesso, di predisporre quanto necessario alla trasmissione delle adesioni contrattuali e delle contribuzioni contrattuali, fornendo le relative indicazioni ai soggetti interessati (aziende, consulenti del lavoro, fornitori per l'adeguamento dei sistemi informativi, ecc.). La Procedura contiene inoltre una serie di informazioni e di indicazioni operative e organizzative sul funzionamento dell'adesione e della contribuzione contrattuale conseguenti a quanto stabilito dalle Parti Sociali nell'Accordo del 18 novembre u.s.
- 2) <u>Apprendisti</u>: le Parti Sociali hanno previsto l'applicazione del contributo contrattuale a favore di tutti i lavoratori soggetti al CCNL Edili-industria o al CCNL Edili-artigianato, ivi compresi, non essendo indicate specifiche eccezioni o esclusioni, anche gli apprendisti.
- 3) Lavoratori somministrati presso le aziende edili: l'art. 1 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (relativa al "Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo"), delega la contrattazione collettiva del settore edile alla definizione della regolamentazione da applicare al lavoro temporaneo in tale settore: le Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-industria hanno formalizzato tale regolamentazione con l'Accordo del 29 gennaio 2002; le parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-artigianato lo hanno fatto, invece, con l'Accordo del 24 aprile 2002. Tali Accordi, in attuazione della delega di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/97, confermano che ai lavoratori somministrati presso le aziende edili "deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti bilaterali e previdenza complementare di settore" (art. III, comma 1 lett. b) dell'Accordo 29/01/2002 e art. V comma 1 lett. b) dell'Accordo 24/04/2002). Da ciò si deduce che il contributo contrattuale a Prevedi costituisce un elemento dovuto anche dalle aziende "interinali" a favore dei lavoratori somministrati presso le aziende edili che applicano i CCNL sopra richiamati.
- 4) <u>Destinazione del contributo contrattuale</u>: le Parti Sociali del settore edile, nell'Accordo del 18 novembre 2014, hanno stabilito che il contributo contrattuale di cui ai CCNL dalle stesse sottoscritti sia destinato esclusivamente ai Fondi Pensione nazionali di riferimento per tali Contratti: Prevedi per il CCNL Edili-industria e per il CCNL Edili-artigianato, Cooperlavoro per il CCNL Edili-cooperative (quest'ultimo Fondo ci ha tuttavia comunicato che al momento non si

avvale del sistema delle Casse Edili per la intermediazione delle adesioni e delle contribuzioni provenienti dalle cooperative edili).

Quindi, con specifico riferimento ai CCNL edili-industria e edili-artigianato, il contributo contrattuale maturando (cioè quello che matura mese per mese) andrà versato a Prevedi anche nel caso in cui i lavoratori interessati siano già associati o si associno ad altre forme pensionistiche complementari, negoziali (come alcuni fondi ad estensione regionale) o di altro tipo. Tale decisione è stata assunta dalle Parti Sociali sia per motivi di carattere politico-contrattuale, volti a mantenere la contribuzione all'interno del settore e del perimetro contrattuale di provenienza della stessa, sia per motivi tecnico-operativi, volti a fare in modo che i datori di lavoro e il sistema delle Casse Edili abbiano in ogni momento la certezza della destinazione del contributo contrattuale, senza necessità di interrogarsi in merito alla forma pensionistica complementare regionale, aperta o individuale alla quale siano iscritti tempo per tempo le centinaia di migliaia di lavoratori interessati. Contemporaneamente è previsto che, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ogni due anni il lavoratore possa trasferire la posizione maturata presso il Prevedi, comprensiva di tutte le contribuzioni già versate sulla stessa, ad altra forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore stesso, senza che ciò influisca sulla contribuzione contrattuale successiva al trasferimento, che continuerà ad affluire a Prevedi fino a quando l'interessato rimarrà soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato.

5) <u>Prerogative degli aderenti contrattuali</u>: i lavoratori che verranno iscritti a Prevedi per effetto del solo contributo contrattuale (aderenti contrattuali) avranno le stesse prerogative di tutti gli altri iscritti al Fondo (cioè quelli che hanno sottoscritto o sottoscriveranno il modulo di adesione e quelli che hanno conferito o conferiranno tacitamente il TFR al Fondo). Potranno quindi chiedere il riscatto, l'anticipazione, la variazione del comparto di investimento, ecc. alle medesime condizioni attualmente previste per tutti gli iscritti a Prevedi.

Fondo Pensione Prevedi Circonvallazione Nomentana, 180 - 00162 Roma

Tel. 06/88806520-Fax 06/86320604

Web: www.prevedi.it
e-mail: info@prevedi.it

c.f.: 97242260582

iscritto all'albo Covip con n.ro 136